

SENT N° 153/2019
del 30/5/2019
n° 329/5018 RG
Rep. N°.
Depositato il 31/7/19
Pubblicato il 31/8/19

REPUBBLICA ITALIANA
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI SAN MINIATO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice, Dott. Avv. Lorenzo Caruso, ha pronunciato la seguente

Sentenza

Nella causa iscritta al n° 329 del ruolo contenzioso dell'anno 2018, promossa da:

G. — — A. — — A.

in proprio

- opponente -

contro

PREFETTURA DI PISA

In proprio

- resistente -

avente per oggetto: opposizione a ordinanza-ingiunzione.

Svolgimento del processo

Con ricorso ex art. 6 D.Lgs. 150/14, spedito per posta all'Ufficio il 12/06/18, la Sig.ra A a G, in proprio, proponeva opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 2018-434 del 03/05/18 della Prefettura di Pisa, notificata a mezzo posta il 31/05/18 ed emessa a seguito di rigetto di un ricorso in opposizione ex art. 103 N.C.d.S. avverso il verbale di accertamento n. V/4242754/2017 del 02/10/17 della Polizia Prov.le di Pisa per accertata violazione dell'art. 142/9° con n. N.C.d.S., recante il pagamento della sanzione pecuniaria di € 1.418,66, oltre le spese di notifica.



A sostegno del ricorso l'opponente deduceva, tra l'altro, l'illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione opposta per difetto di omologazione dello strumento elettronico di rilevazione della velocità con il quale era stato elevato il verbale di accertamento che ne costituiva il presupposto

Il ricorso era tempestivamente proposto e veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti del 11/09/18, allorché compariva solo il procuratore della società ricorrente, mentre la P.A. resistente, pur costituendosi ritualmente in giudizio con memoria difensiva e documenti allegati in data 30/09/18, non presenziava l'udienza stessa.

La causa -assegnata medio tempore a nuovo magistrato stante la cessazione delle funzioni del precedente assegnatario- era revocata per la precisazione delle conclusioni e la discussione all'udienza del 07/03/19 e di qui, per gli stessi incombeni al 30/05/19, allorché è stata decisa mediante pubblica lettura del dispositivo sulle conclusioni rassegnate da entrambe le parti come da propri atti introduttivi.

Motivi della decisione

L'opposizione è fondata e deve quindi essere integralmente accolta.

Esaminando in sostanza l'unico motivo di censura del verbale di accertamento posto a base dell'ordinanza-ingiunzione opposta, devesi rilevare che la P.A. non abbia fornito alcuna prova della corretta omologazione dello strumento elettronico di rilevazione della velocità impiegato per l'accertamento (autovelox 106 matricola 950014), non avendo allegato -nonostante puntuale contestazione dell'opponente- certificato di omologazione dell'apparecchio, ma solo un decreto di approvazione emesso dal Ministero Infrastrutture e Trasporti (n. 3578 del 06/08/14).



Poiché ai sensi dell'art. 142/6° com. N.C.d.S. "per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova" soltanto le risultanze di apparecchiature debitamente omologate" appare indispensabile fornire prova che l'apparecchio impiegato sia omologato e non semplicemente approvato. Sulla differenza tra omologazione e approvazione si deve fare espresso richiamo ad una esemplare recente sentenza emessa dal Giudice di Pace di Milano (G.d.P. Milano 11/02/19, ormai facilmente reperibile in [GdP](#)) che con massima lucidità e chiarezza ha illustrato che "è proprio l'art. 192 Regio al fine N.C.d.S. a fornire la chiave di lettura in merito al fatto che l'uso promissivo ed alternativo dei termini omologazione/approvazione è solamente apparente, trattandosi di due procedure completamente diverse che giungono a differenti provvedimenti conclusivi. Infatti, se si ha riguardo ai paragrafi 1 e 3 del predetto articolo ci si accorgerà che il comma 2 prevede la procedura di omologazione, mentre il comma 3 quello di approvazione. In tutte e due procedure l'elemento discrezionale che emerge è la rispondenza alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento, tant'è vero che nel caso dell'omologazione si richiederà di accertare la rispondenza e la efficacia dell'oggetto di cui si richiede l'omologazione alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento, mentre nel caso dell'approvazione, dovrà trattarsi di richiesta relativa ad elementi per i quali il presente regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni ed in tal caso il Ministero dei lavori pubblici approva il prototipo seguendo per quanto possibile la procedura prevista dal comma 2. Da tale riflessione deriva che il Legislatore, apparentemente schizofrenico, ha previsto in realtà due diverse



procedure a diverse condizioni e con una ratio ben precisa e suscettibile di distinguere diverse situazioni

E qui si torna al comma 6 dell'art. 142 C.d.S., il quale si riferisce inequivocabilmente ad apparecchiature debitamente omologate, ovvero apparecchiature che devono presentare per poter essere legittimamente utilizzate, caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni di cui al regolamento al C.d.S., poiché qualora tali caratteristiche non avessero potuto essere approvate, ma non andrebbero bene per la misurazione della velocità di cui si occupa l'art. 142 C.d.S., bensì per altre infrazioni".

Per quanto precede, quindi, il ricorso sul punto deve essere accolto e la sanzione applicata dichiarata non dovuta, in mancanza di prova certa della responsabilità contravvenzionale dell'apponente, non essendo stata raggiunta prova adeguata, come legalmente intesa, della fondatezza della violazione contestata in ragione della debita omologazione dello strumento elettronico di rilevazione della velocità impiegato nella specie.

L'accoglimento del presente motivo di opposizione assorbe i restanti il cui esame è da ritenersi, di conseguenza, superato.

Non essendosi avvalsa l'opponente di difesa tecnica, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di San Miniato, Dr. Lorenzo Caruso, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'ordinanza-ingiunzione opposta (n. 2018/434 del 03/05/18 della Prefettura di Pisa). Nulla per le spese.

San Miniato, li 30/05/19.

31 LUG. 2019

L. Operatore Giudiziale
Maria Rosella Nardelli

Dr. Lorenzo Caruso

Il Giudice di Pace